



Nuovo regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato emanato dal CNPI	2
Linee Guida per l'adozione in via sperimentale del Regolamento Formazione Continua deliberate dal Collegio di Milano e Lodi	6
Regolamento per la validazione degli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi crediti deliberato dal Collegio di Milano e Lodi	6
Fac-simile Richiesta di validazione evento formativo e attribuzione dei crediti	7
Regolamento per il rilascio dell'attestazione dei crediti formativi ottenuti dagli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi	8
Fac-simile Richiesta di attestato periodico per il riconoscimento crediti formativi	8



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

NUOVO REGOLAMENTO per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato

RELAZIONE ESPLICATIVA

Il Regolamento della formazione continua definisce gli obiettivi formativi a cui deve tendere l'attività di aggiornamento tecnico-professionale del Perito Industriale ed è vincolante per tutti i professionisti che aspirino a mantenere, approfondire ed aggiornare le proprie competenze, ampliando il personale bagaglio professionale con esperienze formative tecnico-scientifiche, oltre ad altri settori, quali il diritto, la comunicazione e le lingue, che mediamente riconoscono il valore aggiunto alla professione proiettata nel mercato del lavoro nazionale ed internazionale.

Il principio ispiratore del Regolamento è la coscienza che per poter mantenere uno standard qualitativo adeguato in termini di prestazioni professionali, è necessario curare l'apprendimento lungo l'intero arco della vita!

A tal fine, il presente Regolamento si allinea alla "Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 (pubblicata in G.U.C.E. il 30 settembre 2005, L. 255/22), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali", la quale anticipa l'obbligatorietà della formazione continua, prescrivendo che ognuno degli Stati membri stabilisca le modalità di adeguamento ai progressi tecnici e scientifici per i professionisti del proprio Paese. Invero, la direttiva 2005/36/CE, tra le finalità della norma, ricorda che, "data la rapidità dell'evoluzione tecnica e del progresso scientifico, l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita è particolarmente importante per numerose professioni. In questo contesto, spetta agli Stati membri stabilire le modalità con cui, grazie alla formazione continua, i professionisti si adegueranno ai progressi tecnici e scientifici" (considerando 39). Inoltre, non va sottovalutato quanto è contenuto nella decisione del Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione europea del 15 dicembre 2004, n. 2241/2004/CE inerente la definizione di un "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze - Europass". La decisione considera fondamentale una maggiore trasparenza delle qualifiche e delle competenze, al fine di agevolare in tutta Europa la mobilità nella prospettiva dell'apprendimento permanente, contribuendo così allo sviluppo di un'istruzione ed una formazione di qualità. A tal fine, l'Europass è uno strumento di informazione a livello comunitario, il quale dà la possibilità ai cittadini di presentare in modo chiaro e completo le informazioni relative a tutte le loro qualifiche e competenze.

In tal guisa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto 10 ottobre 2005 (in G.U. n. 256 del 3 novembre 2005), di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha approvato il modello di libretto formativo del cittadino, ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 2, comma 1, lettera i).

In questa prospettiva e con le medesime indicazioni operative, va orientata la formazione professionale continua del Perito Industriale.

Dal punto di vista teorico, gli studiosi di formazione e management incardinano la formazione permanente intorno ai concetti seguenti:

1. il LIFELONG LEARNING, ovvero la formazione costante a intervalli regolari, in senso individuale, organizzativo e sociale lungo l'intero arco della vita;
2. il LIFEWIDE LEARNING, inteso come istruzione che abbraccia tutti gli aspetti della vita e in cui tutto diventa occasione di apprendimento, che si distinguono nelle diverse modalità di:
 - a. *apprendimento formale* (che si svolge nel sistema di formazione istituzionale, che porta all'ottenimento di diplomi, lauree o titoli riconosciuti);
 - b. *apprendimento non formale* (che si svolge al di fuori delle

principali strutture di formazione e istruzione e che può attivarsi sul luogo di lavoro, presso organizzazioni ed associazioni culturali);

- c. *apprendimento informale* (tutto ciò che viene dalla vita quotidiana e che spesso non è riconosciuto come tale neppure dall'individuo interessato).

La competenza assume il significato, quindi, di un insieme di abilità nel senso stretto del termine, acquisita attraverso una formazione tecnica, scientifica e professionale, di comportamento sociale, di un'attitudine al lavoro di gruppo, e d'iniziativa e di disponibilità ad affrontare i rischi¹.

Pertanto, la competenza non è uno stato od una conoscenza posseduta. Non è riducibile né ad un sapere, né a ciò che si è acquisito con la formazione. Non risiede nelle risorse (conoscenze, capacità, da mobilitare), ma nella *mobilitazione* stessa di queste risorse.

"Qualunque competenza è finalizzata (o funzionale) e contestualizzata: essa non può dunque essere separata dalle proprie condizioni di "messa in opera". La competenza è un saper agire (o reagire) riconosciuto. Qualunque competenza, per esistere, necessita del giudizio altrui..."²

La competenza è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui affronta una prestazione lavorativa o il suo percorso professionale. E' costituita da un mix di elementi, alcuni dei quali hanno a che fare con la natura del lavoro e si possono quindi individuare analizzando compiti e attività svolte; altri invece (es. *motivazione, capacità di comunicazione, capacità di problem solving*) hanno a che fare con le caratteristiche "personali" del professionista che si mettono in gioco quando lo stesso si attiva nei contesti operativi.

Ciò premesso, è affidato ai Consigli dei Collegi provinciali il compito di recepire con delibera il presente Regolamento. Gli enti rappresentativi a livello provinciale di Categoria si fanno promotori delle iniziative formative, in quanto portavoce delle reali necessità degli stessi professionisti, in chiave di aggiornamento professionale ed aggiornamento tecnico, e della committenza, in assoluta coerenza con le funzioni ed i compiti attribuiti ai Collegi dal D. Lgs. Lgt. n. 382/1944 e dal codice deontologico.

I Periti Industriali iscritti all'Albo professionale, quindi, hanno l'obbligo deontologico di curare ed aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e giuridiche necessarie per soddisfare le aspettative dei cittadini e delle Istituzioni.

L'inosservanza dell'obbligo formativo può essere valutata dal Collegio, non tanto come fatto "non conforme alla dignità e al decoro della professione" - in quanto dignità, decoro e correttezza devono ispirare la condotta del professionista non solo nell'esercizio della professione, ma anche in situazioni non strettamente connesse alla medesima - bensì in una ipotesi di "mancanza nell'esercizio professionale". Ciò in considerazione della previsione della doverosità del comportamento nelle "Norme di deontologia professionale" ed, in particolare, agli artt. 7 e 9 delle citate Norme, adottate con delibera n. 67/11 in data 24 maggio 1995 dal C.N.P.I. Il Regolamento, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute al Consiglio Nazionale ed ai Collegi ed in adesione agli universalmente principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, individua un percorso formativo di formazione continua che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di mantenere, accrescere e perfezionare la propria competenza professionale. I Periti Industriali, che, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento, partecipano alle iniziative formative in conformità del medesimo, potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di riconoscimento dei crediti formativi spettanti.

¹ Delors J., *Learning: The treasure within*, Unesco, Paris, 1996 - traduzione it. *Nell'educazione un tesoro. Rapporto all'Unesco della Commissione Internazionale sull'educazione per il Ventunesimo secolo*, Armando Editore, Roma, 1997.

² Le Boterf G., *De la compétence*, Les éditions d'Organisation, Paris, 1994; Le Boterf G., *De la Compétence a la Navigation professionnelle*, Les Editions d'Organisation, Paris, 1997.



Onde migliorare la comprensione dei concetti espressi nel Regolamento, si definisce:

- **Perito Industriale:** perito industriale e perito industriale laureato iscritto all'Albo professionale;
- **Competenza professionale:** conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- **Formazione Continua:** aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all'Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
- **Evento formativo:** momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
- **Evento accreditato:** qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
- **Credito formativo:** unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
- **Accreditamento:** qualificazione dell'evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
- **Soggetto proponente:** soggetto che propone l'evento formativo;
- **Registro nazionale della formazione:** elenco degli eventi accreditati pubblicato sul sito del CNPI.

* * *

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si definisce:

- a. **Perito Industriale:** perito industriale e perito industriale laureato iscritto all'Albo professionale;
- b. **Competenza professionale:** conoscenze ("i saperi") e tecniche operative specifiche di una certa attività professionale, che il soggetto deve presidiare per agire con "abilità", già peraltro riconosciuta con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione;
- c. **Formazione continua:** aggiornamento continuo deontologicamente previsto per ogni Perito Industriale iscritto all'Albo, finalizzato al mantenimento dei requisiti minimi di competenza professionale, attuato in conformità al presente Regolamento;
- d. **Evento formativo:** momento di aggiornamento professionale tecnico, culturale e deontologico;
- e. **Evento accreditato:** qualsiasi tipo di evento per il quale sono stati riconosciuti i crediti formativi in conformità al Regolamento;
- f. **Credito formativo:** unità di misura attestante l'aggiornamento professionale svolto in modo regolamentato;
- g. **Accreditamento:** qualificazione dell'evento formativo con riconoscimento dei crediti formativi, in conformità al presente Regolamento;
- h. **Soggetto proponente:** soggetto che propone l'evento formativo;
- i. **Registro nazionale della formazione:** elenco degli eventi accreditati, pubblicato sul sito del CNPI.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il Regolamento per la formazione continua, conformemente ai compiti ed alle attribuzioni riconosciute per legge ai Collegi ed in aderenza agli universali principi etici e di condotta richiamati dal codice deontologico, individua un percorso di formazione su base tecnico-scientifica, che consenta a tutti coloro che esercitano la professione di Perito Industriale, siano essi liberi professionisti

ovvero dipendenti, di mantenere, approfondire, aggiornare e perfezionare le proprie conoscenze, a garanzia della qualità della prestazione professionale.

Le norme, che regolano la Formazione continua del Perito Industriale, rispondono ad un preciso dovere deontologico e consentono al professionista di mantenere e curare il proprio aggiornamento professionale.

Per l'effetto, il Perito Industriale, ottemperando alle successive disposizioni, si impegna a seguire le seguenti linee guida, partecipando alle iniziative formative di seguito regolamentate, può richiedere il rilascio della relativa attestazione, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 3

Contenuto della formazione continua

La formazione continua si riferisce alle discipline oggetto della professione del Perito Industriale in relazione alla/e rispettiva/e specializzazione/i. Ogni Perito Industriale sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle norme che seguono, gli eventi formativi approvati dal Consiglio Direttivo del Collegio di appartenenza o di altro Collegio a cui partecipare, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 9.

Gli eventi formativi, in particolare, hanno quale oggetto le conoscenze tecnico-scientifiche connesse all'attività professionale del Perito Industriale, che, insieme alle competenze, le tariffe e l'aggiornamento sulle normative per specializzazione, comprendono la formazione interdisciplinare in materie tecniche, sulla sicurezza e l'ambiente, l'organizzazione del lavoro, la qualità, le attività di coordinamento per le cosiddette prestazioni professionali integrate, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni, nonché materie giuridiche, economiche, sociali ed umanistiche comunque complementari alle attività tecniche, quali le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'estetica, la storia dell'architettura e dell'urbanistica.

L'attività formativa ha, altresì, ad oggetto le norme deontologiche e di ordinamento professionale, le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, la normativa tecnica (nazionale, comunitaria, internazionale), con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie ed alla gestione degli studi professionali.

Art. 4

Attività ed eventi soggetti ad accreditamento

Costituiscono attività di formazione continua i seguenti eventi accreditati in conformità con l'Allegato 1, aventi ad oggetto le seguenti materie:

- a. la partecipazione a corsi di formazione o seminari, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 3 del presente Regolamento;
 - b. la partecipazione a convegni di aggiornamento ed incontri tecnici, anche monotematici, di durata non inferiore a tre ore, risultante dall'attestato rilasciato dal soggetto proponente;
 - c. la partecipazione dei Periti Industriali dipendenti all'attività di formazione programmata dai datori di lavoro pubblici e/o privati, secondo quanto previsto dall'art. 3.
- Inoltre, l'iter formativo può essere proficuamente assolto con lo svolgimento di attività comunque collegate e complementari all'aggiornamento tecnico-professionale, quali:
1. la docenza e/o direzione di corsi di formazione/aggiornamento accreditati nelle materie di cui all'art. 3;
 2. l'attività di relatore in convegni accreditati con tematiche rientranti nelle discipline di cui all'art. 3;
 3. la redazione e pubblicazione di libri nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
 4. la redazione di articoli su riviste specializzate nelle aree e nelle discipline di cui all'art. 3;
 5. corsi di specializzazione, nelle materie di cui all'art. 3, comprovate da idonea documentazione rilasciata dalle università



- statali o legalmente riconosciute;
6. la partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero, purché dedicati all'approfondimento degli aspetti tecnici delle discipline di cui all'art. 3;
 7. la partecipazione ad organismi nazionali o internazionali di normazione (ad esempio, CEI, UNI, CTI, etc.);
 8. la partecipazione a corsi di formazione a contenuto tecnico-scientifico tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e da enti pubblici e/o privati;
 9. la partecipazione ai corsi gestiti dai consorzi IFTS, che attribuiscono crediti formativi;
 10. la formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale;
 11. la partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale.

Le attività di formazione continua indicate nei commi precedenti possono essere svolte anche a distanza, secondo modalità concordate con il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Art. 5 Accreditamento degli eventi formativi

Le funzioni di accreditamento, promozione e coordinamento delle attività formative spettano al Collegio della provincia ove è proposto l'evento formativo. Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati può proporre ai Collegi provinciali l'accREDITAMENTO di enti pubblici e/o privati che intendano proporre eventi formativi, anche a distanza, sul territorio nazionale, attribuendo i relativi crediti, secondo le disposizioni contenute all'art. 3 ed all'Allegato 1 del presente Regolamento. Ai sensi e per gli effetti del primo comma, il soggetto proponente può richiedere l'accREDITAMENTO dell'evento formativo. A tal fine, il soggetto proponente dovrà presentare la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, al Collegio, che procederà all'istruttoria. La documentazione da allegare alla domanda deve contenere:

1. Progetto formativo;
2. Programma dettagliato dell'evento formativo;
3. Durata in ore;
4. Nominativi e curriculum dei docenti e relatori.

Il Consiglio Direttivo valuterà il progetto formativo, la coerenza dei criteri formativi con quelli espressi dal presente Regolamento e la relativa validità tecnica. A ciascun evento formativo corrisponde un numero di crediti formativi, attribuito e definito dal Consiglio Direttivo del Collegio accreditante in relazione al contenuto ed alle caratteristiche dell'evento, nonché allo schema di "Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi" di cui all'Allegato 1. Ai fini dell'attribuzione dei crediti formativi, i Periti Industriali dipendenti possono sottoporre all'accREDITAMENTO del Collegio il progetto di formazione predisposto dai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati. Il Collegio valuterà il programma formativo conformemente a quanto stabilito all'art. 3 del presente Regolamento. I Collegi hanno la facoltà di stabilire eventuali diritti di segreteria per l'attività di esame e valutazione dei progetti presentati.

Art. 6 Impegno formativo ed esonero

L'impegno formativo individuale minimo dovrà essere di sessanta crediti valutati nell'arco del triennio. Il primo triennio formativo decorre dal 1° gennaio 2006 e termina il 31 dicembre 2008.

L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Dopo i primi tre anni di applicazione del presente Regolamento, l'impegno formativo individuale minimo dovrà comportare il conseguimento di almeno quaranta crediti su base biennale.

Non è possibile riportare i crediti dal triennio al biennio successivo, né da un biennio a quello seguente.

Per i nuovi iscritti all'Albo, l'anno formativo decorre dal 1° gen-

naio dell'anno successivo a quello di iscrizione. L'iscritto all'Albo può essere esentato dallo svolgimento della formazione continua nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione del numero di crediti da acquisire nel corso del triennio formativo:

- a. maternità o gravidanza: per ciascuna gravidanza che abbia luogo nel primo triennio, l'obbligo formativo è decurtato di 20 crediti. Qualora abbia luogo nei bienni successivi, per ciascuna gravidanza l'obbligo di formazione è ridotto di 10 crediti a biennio, con facoltà di ripartirla anche tra due bienni successivi. Sono fatte salve le decisioni di maggior favore per l'iscritto deliberate dai Collegi provinciali;
- b. grave malattia o infortunio;
- c. assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi;
- d. altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

Ogni causa che comporti l'esonero dall'obbligo di formazione continua deve essere debitamente documentata.

Il Perito Industriale che ha superato i sessantacinque anni di età può essere esonerato dall'obbligo formativo, su istanza dell'interessato e previa deliberazione del Consiglio del Collegio. Coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione continua.

A tal fine, il Collegio potrà effettuare la propria attività di verifica in base a una dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, attesta di:

- a. non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo;
- b. non essere iscritto alla Cassa di Previdenza - EPPI, né soggetto al relativo obbligo;
- c. non esercitare alcuna attività professionale, anche se occasionalmente oppure con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di lavoro a progetto o di altre figure similari e non svolgere alcuna funzione professionale mediante rapporto di lavoro dipendente, nelle forme previste dalla legge.

Art. 7 Riconoscimento dei crediti formativi

Per il primo triennio, una quota dei crediti, non inferiore ad 1/6, sarà ottenuta mediante la partecipazione ad eventi, che abbiano ad oggetto materie di ordinamento, deontologia e tariffa professionale. Una volta maturata, tale quota, ovvero 10 crediti, è riconosciuta comune per coloro che sono iscritti all'Albo con diverse specializzazioni. Sulla base del presente Regolamento, dovranno conseguire indicativamente:

- a. dieci crediti formativi entro il primo anno solare;
 - b. venti crediti formativi entro il secondo anno solare;
 - c. trenta crediti formativi entro il terzo anno solare
- Nel triennio, potranno essere riconosciuti:
- e. fino ad un massimo di 30 crediti formativi per convegni di aggiornamento e/o incontri tecnici;
 - f. fino ad un massimo di 10 crediti formativi per la partecipazione, in qualità di membro effettivo negli organismi di rappresentanza della Categoria, quali gruppi di lavoro, commissioni di studio, in Italia o all'estero;
 - g. fino ad un massimo di 10 crediti formativi per le pubblicazioni di interesse professionale del Perito Industriale;
 - h. fino ad un massimo di 20 crediti formativi per la docenza e/o direzione in corsi di formazione tecnica.

Non sono riconosciuti crediti formativi agli eventi tecnici ed a quelle pubblicazioni, che, trattando lo stesso argomento, siano proposti dai medesimi soggetti formatori o editori, per i quali il professionista abbia già ottenuto crediti formativi nell'anno in corso.

Art. 8 Funzioni di controllo e svolgimento della formazione

La vigilanza sull'applicazione del Regolamento di formazione



continua è demandata al Consiglio del Collegio di appartenenza dell'iscritto.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. definisce il programma degli eventi formativi;
- b. approva i contenuti analitici degli eventi formativi in accreditamento ed attribuisce i relativi crediti formativi;
- c. vigila sull'effettivo svolgimento della formazione continua degli iscritti all'Albo;
- d. promuove, con autonomia di organizzazione e mezzi, l'offerta degli eventi formativi, anche in collaborazione con i soggetti formatori, onde agevolare l'accREDITamento;
- e. favorisce lo svolgimento della formazione continua, adoperandosi al fine di ottenere offerte formative a condizioni economiche vantaggiose per gli iscritti.
- f. comunica l'accREDITamento degli eventi di formazione programmati al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, ai fini dell'aggiornamento del "Registro nazionale della formazione".

Ogni Collegio predisponde una scheda della formazione continua, nella quale verranno annotati gli eventi formativi, ai quali l'iscritto ha partecipato. La scheda verrà custodita nel fascicolo personale del professionista. In base alle indicazioni risultanti dalle schede della formazione continua, il Collegio forma annualmente un elenco degli iscritti che hanno conseguito l'attestazione.

Art. 9 Attestazione della Formazione Continua

Al fine di ottenere il rilascio dell'attestazione relativa al compiuto svolgimento della formazione continua, il Perito Industriale, che ne faccia richiesta, deve documentare l'effettivo svolgimento dell'attività formativa, allegando alla domanda gli attestati, in origi-

nale o copia conforme, relativi alle attività ed agli eventi formativi a cui il professionista abbia partecipato.

Il Collegio, valutata la congruità dei documenti presentati con il numero dei crediti ottenuti ed il numero minimo di crediti formativi previsti per anno, rilascerà l'attestazione.

Il rilascio dell'attestazione è sospesa per i richiedenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

Per la verifica ed il rilascio dell'attestazione della formazione continua, i Collegi hanno la facoltà di deliberare una quota per i diritti di segreteria.

Art. 10 Registro Nazionale della Formazione

A cura del Consiglio Nazionale, è istituito un elenco informatizzato degli eventi accreditati, denominato "Registro Nazionale della Formazione", che è pubblicato sul sito web del CNPI.

Il Registro tiene conto di tutti gli eventi di formazione programmati dai Collegi provinciali e dei relativi crediti ad essi attribuiti. I Collegi sono tenuti, altresì, a comunicarne l'accREDITamento al Consiglio Nazionale per il tramite della posta elettronica.

Art. 11 Norma transitoria e finale

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2006 e sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale in data 17 dicembre 2003, pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n° 89 del 16 aprile 2004.

I crediti acquisiti sulla base del Regolamento precedente restano validi. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti in materia.

Allegato 1 Attività di formazione continua e attribuzione dei crediti formativi

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA	CREDITI ATTRIBUITI
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento	1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di informazione/comunicazione complementari all'attività professionale	1 credito ogni due ore fino ad un massimo di 10 crediti
Partecipazione a corsi di perfezionamento a contenuto tecnico-scientifico, tenuti da organismi di ricerca, istruzione e formazione e corsi gestiti dai consorzi IFTS, enti pubblici e/o privati	a) Fino a 100 ore: 20 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; b) Fino a 200 ore: 30 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale; c) Oltre 200 ore: 40 crediti per ogni partecipazione con attestazione finale.
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore	3 crediti per ogni evento
Docenza e/o direzione a corsi di formazione tecnica	1 credito per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni	4 crediti per ogni evento
Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate	a) Fino a 10 crediti per pubblicazione; b) Fino a 20 crediti per ciascun libro.
Corsi di specializzazione presso Università statali o legalmente riconosciute	10 crediti per anno di frequenza
Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle commissioni tecniche degli organismi di rappresentanza della Categoria	5 crediti per ogni evento
Partecipazione a lavori di organismi o commissioni di studio (UNI, CEI, ISO, CTI, etc.) in Italia o all'estero	10 crediti per ogni evento
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'ambito della propria attività professionale	5 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore 6 mesi
Partecipazione, in qualità di commissario, agli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di Perito Industriale	10 crediti



Stralcio verbale seduta Consiglio Direttivo 13 marzo 2006

3° o.d.g.: Approvazione Linee Guida per l'adozione in via sperimentale del Regolamento Formazione Continua: delibere conseguenti.

Premesso:

- che in data 13 febbraio 2006, il C.D. ha deliberato l'adozione del "Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del Perito Industriale Laureato" proposto dal CNPI, stabilendo alcune limitazioni e precisazioni e rimandando ad altra deliberazione la definizione delle linee guida per la fase sperimentale della Formazione Continua (F.C.);
- che l'adesione, da parte dell'iscritto, ai programmi formativi proposti dal Collegio, è da intendersi del tutto volontaria e quindi non "obbligatoria", fermo restando il dovere deontologico, dell'iscritto medesimo, di impostare la propria attività professionale riservando anche adeguati momenti dedicati all'aggiornamento ed apprendimento, tali da poter correttamente soddisfare i bisogni del proprio cliente ed in linea generale della collettività;
- che l'iniziale applicazione del Regolamento è sperimentale, al fine di verificare nel tempo le migliori soluzioni adottabili per consentire agli iscritti, che intendono aderire alla F.C., di formarsi ed informarsi, per poter esercitare al meglio la professione in tutti i suoi aspetti ed ambiti;
- che la programmazione, validazione, gestione e determinazione dei crediti formativi (CF), sono attività di esclusiva competenza del Collegio e solo ad esso, eventuali soggetti terzi, devono preventivamente sottoporre qualsiasi iniziativa "formativa" da proporre agli iscritti per consentire la valutazione nel merito dell'evento formativo proposto;
- che pur non essendo del tutto condivisibile la puntuale definizione delle attività di FC ed attribuzione dei CF di cui all'allegato "1" proposto dal CNPI, tuttavia nella prima fase di attuazione e gestione della FC, si ritiene che l'allegato "1" possa essere utilizzato quale parametro di riferimento, rimandando in un prossimo futuro, e sulla base delle esperienze acquisite, altri criteri di individuazione delle attività di FC ed attribuzione dei CF.

Tutto ciò premesso si delibera:

- **Di approvare i punti della premessa.**
- **Di costituire il Comitato Tecnico Scientifico per la Formazione Continua (CTSFC) e nominare i componenti con apposita delibera che stabilisca, tra l'altro, anche la durata del mandato.**
- **Di demandare al CTSFC l'individuazione, validazione e la quantificazione dei C.F. da attribuire, in relazione agli eventi formativi da proporre agli iscritti. Il CTSFC ha il dovere di rispondere direttamente e periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento della gestione della F.C. in tutti i suoi aspetti. Le decisioni assunte in sede di CTSFC, aventi per oggetto gli eventi formativi da proporre agli iscritti, dovranno essere sempre sottoposte al C.D. per l'approvazione degli eventi formativi medesimi e per l'attribuzione dei crediti formativi.**
- **Di demandare al CTSFC, di concerto con la Segreteria del Collegio, l'individuazione delle procedure di acquisizione preventiva dei progetti formativi, nel rispetto delle linee guida indicate nella relazione illustrativa, da porre in atto nei confronti dei soggetti terzi proponenti.**
- **Di riconoscere - per quanto concerne il progresso - solo l'attribuzione dei C.F. per l'evento CEI del 2 marzo 2005 relativo al convegno "Luoghi con pericolo di esplosione: norme CEI e direttive ATEX / impianti tecnologici negli edifici ad uso residenziale e terziario", come da delibera del Consiglio Direttivo n. 354 del 21.02.2005.**

REGOLAMENTO PER LA VALIDAZIONE DEGLI EVENTI FORMATIVI E L'ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI CREDITI

- Visto il Nuovo Regolamento della Formazione Continua approvato nella seduta del 14 dicembre 2005 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati entrato in vigore il 1° gennaio 2006;
- Viste le Delibere n. 397 del 16 gennaio 2006 e n. 399 del 13 febbraio 2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, relative all'adozione del Nuovo Regolamento della Formazione Continua;
- Visto la Delibera n. 401 del 13 marzo 2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, relativa alla definizione delle Linee Guida in attuazione del Regolamento della Formazione Continua,

si adotta il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo in data 22 settembre 2006, per disciplinare le procedure che i soggetti proponenti devono osservare per richiedere al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi (di seguito denominato il "Collegio") la validazione degli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi crediti.

1. Il soggetto proponente deve richiedere la validazione dell'evento formativo e l'attribuzione dei crediti almeno 45 giorni prima della data di svolgimento dell'evento medesimo (vedi allegato 1), allegando:
 - il progetto formativo dell'evento;
 - il programma dettagliato dell'evento formativo;
 - la durata in ore;
 - i nominativi e curricula dei docenti e relatori;
 - la dichiarazione di impegno a farsi carico delle spese di istruttoria e di segreteria da corrispondere all'organizzazione individuata dal Collegio.
2. La segreteria, verificata l'idoneità formale della documentazione pervenuta, la invia al Comitato Tecnico Scientifico Formazione Continua (CTSFC) affinché valuti l'evento proposto.
3. Il CTSFC, al termine dell'istruttoria, redige un rapporto che sarà inviato al Consiglio Direttivo per le opportune e definitive valutazioni.
4. Il Consiglio Direttivo del Collegio, valutato quanto proposto dal CTSFC, stabilisce, con apposita delibera, l'eventuale validazione dell'evento e l'attribuzione dei relativi crediti. Nel caso di evento di durata superiore ad una giornata, il Consiglio Direttivo del Collegio stabilisce l'eventuale numero massimo di ore di assenza consentite, per ritenere valida l'attribuzione dei crediti relativi.
5. La segreteria del Collegio provvede a comunicare al soggetto proponente la decisione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla data della delibera di approvazione dell'evento formativo.
6. La segreteria del Collegio, dopo l'approvazione dell'evento formativo, provvede a comunicare al CNPI quanto deliberato, per la pubblicazione dell'accreditamento dell'evento sul sito internet del CNPI, anche ai fini dell'aggiornamento del "Registro Nazionale della Formazione".
7. Il soggetto proponente deve inviare al Collegio - entro 15 giorni successivi la data di inizio dell'evento - l'elenco dei periti industriali e dei periti industriali laureati che hanno effettivamente partecipato all'evento stesso.
8. Il soggetto proponente deve rilasciare ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati che hanno partecipato all'evento formativo un attestato con evidenziati il titolo e la data dell'evento ed i seguenti altri dati:
 - numero della delibera del Consiglio Direttivo;
 - numero di crediti formativi riconosciuti all'evento;
 - nome e cognome del partecipante;
 - collegio di appartenenza;



- orario di ingresso e di uscita;
 - timbro e firma del soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento.
9. L'attestato di partecipazione deve essere rilasciato alla fine dell'evento formativo e ha validità solo se il partecipante ha presenziato per tutta la durata prevista, sotto la diretta responsabilità del soggetto organizzatore, fatto salvo quanto disposto al punto 4 del presente Regolamento.
 10. Tutte le spese inerenti l'organizzazione e l'attuazione dell'evento formativo - nessuna esclusa - sono a carico del soggetto che ha proposto l'evento.
 11. Nel caso in cui il soggetto proponente richieda al Collegio la collaborazione per l'organizzazione dell'evento, il Collegio stesso ha la facoltà di demandare a soggetti da lui individuati la gestione operativa ed amministrativa dell'evento formativo.
 12. Durante lo svolgimento dell'evento formativo, il Collegio si riserva il diritto di vigilare - tramite propri rappresentanti - sulla validità e correttezza dell'evento.
 13. Il mancato rispetto del presente regolamento è sanzionato con l'annullamento della validazione dell'evento.

FAC-SIMILE

**RICHIESTA DI VALIDAZIONE EVENTO FORMATIVO
E ATTRIBUZIONE DEI CREDITI**

(da compilare da parte dei soggetti proponenti)

Il/la sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante/delegato della

con sede in via tel

Cod. Fisc./Part.Iva

accetta le prescrizioni contenute nel "Regolamento per la validazione degli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi crediti", deliberato dal Consiglio Direttivo del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi il 22/09/06.

ch i e d e

la validazione e l'attribuzione di crediti per l'evento formativo:

(titolo dell'evento giorno dell'evento durata dell'evento)

Al riguardo si allega:

1. programma dettagliato;
2. curricula dei docenti e/o relatori;
3. dichiarazione di impegno a farsi carico delle spese di istruttoria e di segreteria.

Firma e Timbro

.....



REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI OTTENUTI DAGLI ISCRITTI AL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI

- Visto il Nuovo Regolamento della Formazione Continua approvato nella seduta del 14 dicembre 2005 dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati entrato in vigore il 1° gennaio 2006;
- Viste le Delibere n. 397 del 16 gennaio 2006 e n. 399 del 13 febbraio 2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, relative all'adozione del Nuovo Regolamento della Formazione Continua;
- Visto la Delibera n. 401 del 13 marzo 2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, relativa alla definizione di Linee Guida del Regolamento della Formazione Continua;
- Visto la Delibera del 22 settembre 2006 del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, relativa all'approvazione del "Regolamento per la validazione degli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi crediti richiesti dai soggetti proponenti",

si adottano le seguenti procedure che devono essere osservate dagli iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dai Periti Industriali Laureati delle province di Milano e Lodi.

1. L'iscritto - in regola con i versamenti delle quote di iscrizione - che intende acquisire l'attestato periodico che certifica l'entità dei crediti formativi maturati deve presentare - entro il primo mese dell'anno successivo a quello dell'ultimo evento formativo - richiesta per il rilascio dell'attestazione, allegando tutti gli attestati con le metodologie indicate dal Collegio;
2. La richiesta deve essere accompagnata dalla ricevuta comprovante il versamento a favore del Collegio di € 10,00 per i diritti di segreteria. Il versamento può essere effettuato:
 - direttamente in Collegio (contanti, carta di credito, bonifico);
 - c/c postale n. 54851209 intestato al Collegio Periti Industriali Milano;
 - bonifico bancario sull'Istituto San Paolo IMI SpA - ag. 16 Milano c/c 100000003761 CIN N - ABI 01025 - CAB 01618.
3. Entro la fine del mese di aprile di ogni anno la segreteria del Collegio, verificati i crediti formativi del richiedente, rilascerà l'attestazione - a coloro che ne hanno fatto richiesta - relativa allo svolgimento della formazione continua inerente l'anno precedente.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel "Regolamento per la validazione degli eventi formativi e l'attribuzione dei relativi crediti" comporta il mancato riconoscimento dei crediti formativi, ovvero il successivo annullamento dei crediti che risultino indebitamente riconosciuti, fatta salva la valutazione del comportamento dell'iscritto in relazione alle norme di deontologia vigenti.

RICHIESTA DI ATTESTATO PERIODICO PER IL RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

FAC-SIMILE

Al
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
Via del Carroccio 6
20123 Milano

Oggetto: Formazione Continua

Il sottoscritto nato a il
 residente a via cap.
 domicilio professionale a via cap.
 n. di iscr. specializzazione
 attività professionale prevalente

Tel e-mail @

Cod. Fisc.

chiede

Il rilascio dell'attestazione periodica relativa al compiuto svolgimento della formazione continua svolta nell'anno
Si allegano n. ... attestati di partecipazione agli eventi formativi.

Firma e Timbro del richiedente

.....

